

Al Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale  
Direzione Provinciale del Lavoro di Roma  
Servizio politiche del lavoro  
Via Cesare De Lollis, 12 - 00185 Roma

6661/907 Z 1

Il sig. Colaioni Corrado in rappresentanza della O.S. UGL Energia e di 157 dipendenti Romana gas che ne hanno fatta espressa richiesta scritta, chiede che venga esperito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ., nei confronti del datore di lavoro Italgas- esercizio romana gas domiciliato in via Ostiense 72, settore di attività industriale, alle cui dipendenze i suddetti lavoratori hanno richiesto la mancata corresponsione dell'indennità di mensa.

### PREMESSO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIR. PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERV. POLITICHE DEL LAVORO  
ROMA

- Ricevuta a mano il*  
*11/11/1993*
- Che i ricorrenti sono tutti dipendenti dell'azienda ITALGAS e percepiscono un trattamento economico mensile determinato sulla base di elementi tra i quali è compresa l'indennità di mensa.
  - Che tale indennità, secondo quanto disposto dall'accordo interconfederale del 20/04/1956 sulla computabilità della indennità di mensa, nella retribuzione deve essere presa a base per il pagamento della indennità di licenziamento e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso, delle ferie, delle festività retribuite, per il calcolo della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità.
  - Che l'art. 2, lett. E), della legge n. 90/1954 e l'art. 5 della legge n. 260/1949, come sostituito dall'art. 1 legge n. 90/1954, stabiliscono che l'indennità di mensa deve essere corrisposta anche nei giorni indicati come festività nazionali del 25 aprile (anniversario della liberazione), 1 maggio (festa dei lavoratori), 2 giugno (festa nazionale), 29 giugno (festa dei SS. Pietro e Paolo per il Comune di Roma) e 4 novembre (festa dell'Unità nazionale) ed anche quando tali festività coincidono con la domenica.
  - Che, tuttavia, dal 1985 fino ad oggi, quando tali festività sono coincise con il giorno domenicale, l'ITALGAS, pur riconoscendo ai propri dipendenti il diritto alla retribuzione, non ha mai corrisposto la prevista indennità di mensa.
  - Che l'art. 1 della legge n. 54/1977 nel sopprimere alcune festività ha stabilito che la festa nazionale della Repubblica ( 2 giugno ) e quella dell'Unità nazionale (4 novembre) hanno luogo nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre;
  - Che pertanto le violazioni sono avvenute con riferimento ai seguenti giorni:
    - 25 aprile 1993 e 1999;

- 1° maggio 1994
  - 1^ domenica di giugno dal 1989 al 1999
  - 29 giugno 1997
  - 1^ domenica di novembre dal 1989 al 1998
- Che pertanto, fino ad oggi l'ITALGAS ha illegittimamente omesso di versare ai propri dipendenti, l'indennità di mensa relativa a ben 25 festività.
- Che i ricorrenti risultano quindi essere creditori nei confronti dell'azienda ITALGAS, della somma complessiva di lire £. 376.250 a dipendente, calcolata per ogni ricorrente sulla base dell'attuale importo corrisposto per l'indennità di mensa ed a copertura degli importi non corrisposti nelle date sopraindicate comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.
- Che inoltre devono essere riconosciute ai ricorrenti tutte le maggiorazioni derivanti dal riconoscimento dell'indennità di mensa per i giorni domenicali in cui non è stata corrisposta, quindi, anche: per la liquidazione della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità, per le quali la convenuta dovrà essere condannata all'integrazione calcolata per ognuno dei ricorrenti oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
- Che vani sono stati finora i tentativi per arrivare ad un bonario componimento della vicenda.

Per quanto sopra premesso i ricorrenti, richiedono pertanto che venga fissata la data per esperire il previsto tentativo di conciliazione convocando le parti presso questo Ufficio provinciale del lavoro.

Roma, 12 luglio 1999

Segreteria Provinciale Ugl Energia



*Corrado Colaiori*

Corrado Colaiori